



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

PROVINCIA DI VICENZA

36040

☎ Sindaco-Segreteria-Tributi 0444/614455
☎ Servizi demografici e sociali 0444/614534
☎ Ufficio ragioneria 0444/414001
☎ Ufficio tecnico 0444/414019
☎ Telefax 0444/414355

P.IVA. 00564140242

Direttiva Segretario n. 7/2018 – Novità normative

Ai Responsabili di Area
Al Sindaco

All'Amministratore della
Società Antica Fiera del Soco s.r.l.

e p.c. alla Giunta in persona del Sindaco

al Consiglio in persona del Presidente

OGGETTO: VERIFICA DEI PAGAMENTI SOPRA I 5.000 EURO

Come è noto la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 13 del 21 marzo 2018, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in presenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento.

Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio) – sostanzialmente concernenti, da un lato, la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, e, dall'altro lato, l'estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione – sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

Il controllo rappresenta un'operazione fondamentale per la Pubblica Amministrazione, atteso che è necessaria **per esimere il Responsabile da ogni tipo di responsabilità.**

Le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono dettate dall'articolo 48-bis, Dpr 602/1973, in base al quale le Pa e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, verificano, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, per l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Normativa di riferimento:

- ❖ Articolo 48-bis, Dpr 602/1973
- ❖ Decreto Mef n. 40 del 18 gennaio 2008
- ❖ circolare n. 22/Rgs del 29 luglio 2008
- ❖ circolare n. 29/Rgs dell'8 ottobre 2009

- ❖ circolare n. 27/Rgs del 23 settembre 2011
- ❖ legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 986 e 989, legge 205/2017)
- ❖ circolare n. 13/Rgs del 21 marzo 2018

Ambito soggettivo:

Nel corso della vigenza dell'articolo 48-*bis*, Dpr 602/1973 sono sorte non poche perplessità in ordine alla esatta delimitazione del suo ambito soggettivo nella misura in cui ci si è chiesti quali enti e quali società sono tenuti agli obblighi di verifica prima di eseguire pagamenti.

I dubbi sono stati determinati dalla disciplina sopravvenuta sia in materia di pubbliche amministrazioni e di finanza pubblica sia con riferimento all'elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat.

In argomento, la circolare preliminarmente rammenta che, con riguardo alle società interamente partecipate, sono tenute ad applicare le disposizioni in parola *“esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta”*.

Per quanto riguarda, invece, altre tipologie di enti, la circolare precisa che rientrano nell'ambito soggettivo della disciplina in esame e, di conseguenza, prima di effettuare pagamenti di importo superiore alla soglia individuata dalla legge, sono tenuti a procedere, nei confronti dei beneficiari, alla verifica prevista dall'articolo 48-*bis*:

- ❖ gli enti pubblici economici
- ❖ le aziende speciali, anche consortili
- ❖ le altre aziende pubbliche
- ❖ le gestioni commissariali (previste da norme statali o regionali in relazione a settori specifici o a situazioni particolari).

Al contrario, non rientrano nel perimetro applicativo dell'articolo 48-*bis* le fondazioni e le associazioni di enti pubblici (enti a struttura associativa).

Infine, la circolare, allo scopo di chiarire i rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società rientranti nell'ambito soggettivo dell'articolo 48-*bis*, precisa che non sussiste l'obbligo dell'espletamento della verifica nelle ipotesi di pagamenti disposti da tutti questi soggetti tra loro.

Nozione di pagamento:

Questo termine deve essere inteso in senso privatistico, facendo quindi riferimento all'adempimento di un obbligo contrattuale.

È importante richiamare il D.M. 40/2008 che, operando in ambito di divieto di artificioso frazionamento, ha chiarito come quando si opera il pagamento di più fatture verso un unico fornitore e, cumulativamente si superi l'importo dei 5.000 euro, sia obbligatorio effettuare la verifica dal momento in cui le diverse fatture corrispondono a *“diversi adempimenti di un'obbligazione pecuniaria”*.

È utile ricordare come siano oggetto di controllo anche gli stipendi, i salari, le retribuzioni equivalenti, le erogazioni pensionistiche.

Esclusioni oggettive:

- ❖ erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento per ragioni di pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona; tra cui i versamenti di contributi previdenziali ed assistenziali, rimborso di spese sanitarie per cure rivolte alla persona, corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona o al ristoro di un danno biologico subito, pagamenti a titolo di assegno alimentare, sussidi e provvidenze per maternità per malattia o per sostentamento, finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari, ecc.
- ❖ l'esistenza di una particolare tutela nei confronti di certi crediti in quanto non soggetti, all'azione revocatoria fallimentare; in questo caso sono da escludere dalla procedura di controllo i pagamenti delle rate dei mutui o di altre operazioni di indebitamento.

Esclusioni soggettive:

I trasferimenti tra enti pubblici o a favore di società pubbliche.

Verifica pagamenti sul portale www.acquistinretepa.it

Il Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, consente a tutte le Amministrazioni pubbliche di accertare - prima di effettuare il pagamento - se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Per facilitare l'espletamento degli obblighi di legge, sul portale www.acquistinretepa.it è stato previsto il Servizio Verifica Inadempimenti che consente di eseguire contemporaneamente la **verifica su più beneficiari di pagamento**. Per utilizzare questa funzionalità, l'Amministrazione dovrà estrarre dai propri sistemi informatici i dati dei beneficiari dei pagamenti da sottoporre a verifica e predisporli in file, con formato e tracciato standard rispondenti ai requisiti tecnici descritti nel documento "Verifica massiva inadempimenti - linee guida per operatori di verifica", pubblicato sul seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti_verifica.html

Split payment:

Sul rapporto tra le disposizioni sul blocco dei pagamenti della Pa e il meccanismo dello *split payment* (articolo 17-ter, Dpr 633/1972), la circolare chiarisce che in tutti i casi in cui risultano assoggettate alla scissione dei pagamenti le pubbliche amministrazioni, per l'individuazione della soglia dei 5mila euro, non dovranno considerare l'Iva, ma dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore, cioè dell'importo dovuto al netto dell'Iva.

Pagamento e giudizio di ottemperanza:

L'obbligo della verifica *ex* articolo 48-bis in capo alle amministrazioni pubbliche e alle società a totale partecipazione pubblica diretta sussiste anche relativamente ai pagamenti scaturenti da un giudizio di ottemperanza, ivi inclusi quelli disposti, ricorrendone i presupposti, dal commissario *ad acta* nominato dal giudice.

Pagamento agli eredi del beneficiario originario:

Gli obblighi di verifica previsti dalla disciplina in esame operano anche nell'ipotesi di pagamenti effettuati a favore degli eredi del beneficiario originario, che abbiano acquisito il diritto di credito a titolo ereditario e non *iure proprio*.

In tal caso, peraltro, la verifica deve essere eseguita nei confronti di ciascun coerede, per la parte allo stesso spettante in ragione della singola quota ereditaria, sempreché la quota stessa, singolarmente considerata, e non la somma delle quote spettanti a tutti i coeredi, superi la soglia dei 5mila euro.

Mandato con rappresentanza e procura all'incasso:

Dubbi sono sorti anche rispetto a tutti quei casi in cui il beneficiario, anziché procedere direttamente a incassare il credito vantato nei confronti del soggetto pubblico, si sia avvalso di un soggetto terzo. In argomento la circolare precisa che:

- ❖ nell'ipotesi di **mandato con rappresentanza** (articolo 1704 c.c. – *mandatario cioè che agisce in nome e per conto del mandante*) la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere espletata nei confronti del solo mandante, trattandosi dell'unico effettivo beneficiario
- ❖ nell'ipotesi di **spese legali "distratte"** in favore dell'avvocato difensore della parte vincitrice nell'ambito di un processo in cui la parte soccombente sia una Pa (articolo 93 c.p.c.) la verifica deve essere eseguita nei confronti del difensore, in quanto effettivo titolare del diritto di credito
- ❖ nel caso della **procura all'incasso** delle somme liquidate a seguito di un giudizio (che ha visto soccombere una Pa), rilasciata a favore del proprio difensore, effettivo beneficiario del pagamento rimane il cliente, nei cui confronti, pertanto, va effettuata la verifica.

Inadempienza contributiva:

L'obbligo di verifica previsto dall'articolo 48-bis deve essere raccordato anche con il meccanismo dell'intervento sostitutivo previsto dal Codice dei contratti pubblici (articolo 30, comma 5, Dlgs 50/2016), in base al quale "*in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (...), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento*

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

In tale ipotesi, sottolinea la circolare, può emergere un potenziale conflitto tra le due norme allorché, in sede di pagamento, sia verificato sia l'inadempimento contributivo sia quello fiscale.

La soluzione indicata è quella secondo cui, in questo caso, la verifica deve essere effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di 5mila euro.

Fermo amministrativo:

Nel corso degli anni è stato sollevato un problema di compatibilità normativa tra la verifica, e i suoi effetti, prevista dall'articolo 48-*bis* e il fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 69, sesto e settimo comma, Regio decreto n. 2440/1923.

Sul punto, la circolare, dopo aver richiamato la recente giurisprudenza sull'argomento (*cf* Corte di cassazione, sez. V, ordinanza n. 15017 del 16 giugno 2017) ha puntualizzato che fermo amministrativo e verifica “*costituiscono (...) istituti aventi un diverso raggio d'azione e diversi presupposti e finalità, benché possano risultare, in qualche misura, complementari tra loro*”.

Pagamenti di tributi a favore di società di capitali:

La circolare ribadisce che esulano dall'obbligo di verifica i versamenti di tributi o contributi assistenziali e previdenziali, e ciò “*a prescindere dalla natura giuridica del soggetto deputato alla gestione della riscossione*”.

In tali ipotesi, infatti, si è in presenza di versamenti direttamente sanciti dalla legge (è il caso, ad esempio, di taluni tributi locali dovuti da una Pa materialmente riscossi da una società di capitali, cioè da un soggetto formalmente di natura privata, come nel caso della Tari spettante ai Comuni in concreto riscossa da società di capitali partecipate dagli stessi).

Frazionamento dei pagamenti:

Nel documento di prassi, la Ragioneria generale ricorda che deve ritenersi in contrasto con la disciplina dell'articolo 48-*bis* il frazionamento dei pagamenti, la cui finalità ben può essere di natura elusiva.

Alla luce del divieto di artificioso frazionamento:

- ❖ nessuna rilevanza può avere un'istanza del beneficiario finalizzata a dilazionare nel tempo il pagamento a fronte di un credito unitario
- ❖ allo stesso modo, è da ritenersi senza effetto l'esigenza dell'amministrazione, in presenza di una liquidazione unica, di procedere a una suddivisione dei pagamenti.

Aggiornamenti sul trattamento delle irregolarità:

Infine, la circolare ricorda che sono state modificate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità connesse all'obbligo di verifica, mediante, l'aggiornamento del modello “*Richiesta di verifica successiva a seguito dell'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973*”.

La revisione tiene conto della avvenuta soppressione di Equitalia e della sua sostituzione, a partire dal 1° luglio 2017, con l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Disponibile per ogni chiarimento si rendesse necessario, si porgono i migliori saluti.

Grisignano di Zocco, 14 agosto 2018

IL SEGRETARIO

Avv. Giuseppe SPARACIO

